

Rif. 5
cred. G. T. ?

Ordinanza n. cronol. 3963/2018 del 23/02/2018
RG n. 4838/2017

7



IL TRIBUNALE DI MESSINA
I sezione civile

Il Giudice monocratico, dott. ssa Anita Siliotti, sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza del 20.2.2018, nella causa iscritta al N. 4838/2017 del Registro Generale

TRA

[Redacted line]

[Redacted] snc c/o la struttura SPRAR, elettivamente domiciliata in Messina via Placida 13 presso lo studio dell'avv. Carmelo Picciotto che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, presso la Commissione Territoriale di Trapani, in persone del Ministro pro tempore;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DEL

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.

TERZO INTERVENIENTE - CONTUMACE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato [Redacted]

State (Nigeria), proponeva, impugnazione, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 150/2011 e dell'art. 35 D. Lgs. 28.01.2008 n. 25 avverso il provvedimento prot. EST TP 1506/16 emessa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani nella seduta del 16/06/2017 e notificata in data 12/07/2017 con il quale la detta Commissione Territoriale aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o della protezione umanitaria.

Richiedeva quindi che fosse accertato il proprio diritto di vedersi riconosciuto: a) lo status di rifugiato; b) la protezione sussidiaria; c) la protezione umanitaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del D.Lgs 251/2007, essendo stata costretta a scappare dal proprio Paese a causa delle temute ritorsioni da parte dei fratelli di una sua amica, stuprata dal padre, e per paura nei confronti di coloro che l'avevano violentata e che appartengono ai "cultist".

Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, con memoria del 21.12.2017, di fatto riportandosi a quanto deciso in sede di decisione dopo il colloquio davanti alla Commissione e quindi ritenendo non credibile la ricorrente e in ogni caso non meritevole di riconoscimento dello status di rifugiato per essere stata vittima di tratta, né di protezione sussidiaria o umanitaria.

Firmato Da: SILIOTTI ANITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7644332bda549b7619436faae5f491e2

Ordinanza n. cronol. 3963/2018 del 23/02/2018
RG n. 4838/2017

All'udienza del 12 dicembre 2017, questo Giudice rilevando la non corretta notifica del ricorso introduttivo ne disponeva la rinnovazione.

All'udienza del 23 gennaio 2018 veniva sentita liberamente la ricorrente.

All'udienza del 20 febbraio 2018, sentite le conclusioni del difensore della ricorrente questo giudice riservava ordinanza.

In via preliminare deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente avanzato, e va altresì ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Messina, atteso che il ricorrente risiede presso lo SPRAR di Messina, e ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, e la competenza è attribuita al Tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.

Occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.

Com'è noto, il D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e quindi tali norme costituiscono il quadro normativo di riferimento.

In particolare, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*" (lett. E) dell'art. 2), e l'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 ha specificato che gli "*atti di persecuzione*" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Chiarisce, poi, l'art. 5, che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Dalla normativa richiamata, si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il c.d. *fumus persecutionis*, ovvero il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Per ciò che attiene, invece, alla protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento (art. 2, lett. G) del D.Lgs. n. 251/07 prevede che "persona ammissibile alla protezione

sussidiaria” è il “*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*”, sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16.

A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La graduazione delle tutele e la scelta tra riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, secondo la giurisprudenza di legittimità, si evince dalla complessiva interpretazione del quadro normativo sopra citato, in quanto “*l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo*”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la persecuzione diretta in patria di cui era oggetto il padre del ricorrente, cittadino del Bangladesh, non caratterizzava la posizione di quest'ultimo, non essendovi prova del suo coinvolgimento in attività partitiche, cosicché doveva riconoscersi nei suoi confronti la sola protezione sussidiaria, essendo egli comunque esposto ad un serio rischio per la sua incolumità fisica”. (Cass. Civ. Sez. 6-1 Sentenza n.6503 del 20/03/2014).

Per ciò che attiene, in particolare, all'ipotesi contenuta alla lettera c) di violenza indiscriminata nel paese di origine, in risposta ai dubbi interpretativi sollevati in via pregiudiziale da un giudice nazionale (Paesi Bassi), la Corte di Giustizia delle Comunità europee con un importante arresto del 17/02/2009 ha chiarito che: “*Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate che l'art. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:*

– *l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;*

— *L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". (Corte di Giustizia U.E. n. r.g. C-465/2007).*

Inoltre, è bene precisare che *con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali (Cass. Civ. 24/03/2011 n. 6880).*

Quest'ultima misura si concreta nel permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 286/1998, e può parimenti essere riconosciuta dal Giudice adito ex art. 35 del d.lgs n. 25/2008 in quanto la giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario.

Ciò in virtù dell' "identità della natura giuridica di tutte le situazioni soggettive inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali", affermata dalla Corte di legittimità in sede di regolamento di giurisdizione, che ha posto in evidenza come "*l'art. 32 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha attribuito le valutazioni relative ai presupposti per la concessione dei permessi di soggiorno umanitari alle stesse commissioni territoriali competenti per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della "protezione sussidiaria" di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. e), mentre l' art. 34, ha stabilito l'equivalenza degli effetti delle dette misure di "protezione sussidiaria" e dei permessi di soggiorno per ragioni umanitarie. Appare evidente che la ratio di entrambe le norme è individuabile proprio nell'accertata identità di natura delle situazioni giuridiche e che la nuova disciplina appare, sul punto, avere più una funzione ricognitiva e chiarificatrice che innovativa. In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richiede il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost."* (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 09/09/2009, n. 19393).

La Commissione Territoriale è tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell' art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e pertanto un eventuale diniego o mancata valutazione è censurabile ai sensi dell'art. 35 d.lgs cit. davanti al giudice ordinario, il quale, "in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omissivo dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perchè provveda ai sensi dell' art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 09-12-2011, n. 26481 rv. 620692).

Quanto ai presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, le "ragioni umanitarie" possono coincidere con quelle tipizzate per il rilascio della protezione sussidiaria ed

Ordinanza n. cronol. 3963/2018 del 23/02/2018
RG n. 4838/2017

infatti, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla protezione internazionale, è stata prevista la convertibilità (ai sensi dell' art. 34 del d.lgs. n. 251 del 2007) dei permessi umanitari preesistenti in protezione sussidiaria.

E tuttavia, le "ragioni umanitarie" possono anche concretarsi in situazioni non contemplate dalle ipotesi tipizzate per la protezione internazionale, e vanno intese quale clausola di salvaguardia del sistema ex art. 2 Cost., volta a garantire una tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

In tali ipotesi, soccorre "la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria", da ricollegarsi alla sussistenza di "...gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria)." (Cass. civ. Sez. VI, Ord., 18/02/2011, n. 4139).

Centrale, per la piena comprensione del complessivo sistema di protezione internazionale, è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c.. La prevalente e condivisibile giurisprudenza ritiene che nei procedimenti aventi a oggetto il riconoscimento della protezione in questione, la regola di giudizio contenuta nel sopra citato articolo 2697 c.c. debba essere interpretata tenendo conto dell'ordinaria situazione di difficoltà probatoria del ricorrente. Per ovvie ragioni, difatti, è più che plausibile che costui abbia una ridotta disponibilità di mezzi di prova. L'onere probatorio del ricorrente è pertanto attenuato. Tale attenuazione è bilanciata dal rilevante potere istruttorio d'ufficio attribuito al giudice, finalizzato all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione della situazione sociale, politica, economica e istituzionale del paese di provenienza del migrante.

Rimane tuttavia applicabile il generale principio dispositivo del processo civile. Il ricorrente, ha comunque l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato; così come ha l'onere d'indicare quantomeno gli elementi necessari per l'indiziaria ricostruzione della sua vicenda personale (sul punto cfr. Cass. sez. un. 17.11.08 n. 27310, la quale ha infatti precisato che *il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e all'attualità del rischio*; nello stesso senso cfr. Cass. n. 26822/07, n. 18353/06, n. 28775/05, n. 26278/05 e n. 2091/05). L'art. 3 comma 1 d.lgs. 19.11.07 n. 251 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a offrire e produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della sua domanda. Il successivo comma 5 stabilisce, tuttavia, che nel caso in cui taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

La giurisprudenza ha così avuto modo di precisare che i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla

materia in questione: *Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine* (cfr. di nuovo Cass. sez. un. 17.11.08 cit.).

Questo principio di diritto trova ulteriore conferma normativa prima nell'art. 19 comma 8 d.lgs. 1.9.11 n. 150, che infatti prevede che *il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia*; poi nell'art. 8 comma 3 d.lgs. 28.1.08 n. 25, che invero stabilisce che le domande di protezione internazionale siano esaminate alla luce delle informazioni *precise e aggiornate* circa la situazione generale del paese di provenienza e dei paesi di transito del migrante, così come elaborate dall'apposita commissione nazionale e messe a disposizione delle commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, delle autorità giudiziarie giudicanti.

Da ultimo occorre soffermarsi sulle censure formali che spesso i ricorrenti muovono contro i dinieghi deliberati dalla commissione territoriale. Al riguardo si osserva che ogni eventuale vizio (anche di motivazione) dei provvedimenti amministrativi in questione non comporta necessariamente la nullità o l'annullamento. Ciò perché il relativo sindacato giurisdizionale non ha ad oggetto l'atto impugnato, bensì la sussistenza del diritto vantato dal ricorrente. Va pertanto ribadito e comunque chiarito che *l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della commissione* (così la più che condivisibile Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754, Cass. n. 18632/14, che richiama, quale precedente conforme, Cass. n. 26480/11).

Il caso di specie

Nel caso in esame gli elementi di conoscenza acquisiti appaiono sufficienti per l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato. Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che la stessa formulava richiesta di protezione internazionale in data 27/12/2016 presso la Questura di Trapani. veniva ascoltata una prima volta in data 7/02/2016 dalla Commissione per la Protezione Internazionale di Trapani e, in data 15/05/2017, la ricorrente veniva ascoltata per la seconda volta e oltre a modificare le generalità riportate nel modello C3 in [REDACTED] nata in Nigeria il 27/11/1995 chiariva alcune incongruenze riportate nel primo verbale addebitate verosimilmente a problemi di comprensione con l'interprete.

Ordinanza n. cronol. 3963/2018 del 23/02/2018
RG n. 4838/2017

In sintesi, nelle due interviste, ha dichiarato di aver lasciato la località natale per volontà della madre a seguito dello stupro commesso dal padre nei confronti di una sua amica, per evitare rappresaglie nei suoi confronti da parte dei fratelli della ragazza violentata. Precisava pure di essere stata molestata da due ragazzi e violentata da uno di loro prima che accadesse lo stupro della sua amica ad opera del padre. Nel giugno 2016 la stessa fu dunque mandata da una zia a Benin city, dove vi rimase per quattro giorni. Successivamente, temendo che la nipote potesse essere rintracciata, la parente affidò l'istante ad un'amica, con cui rimase circa un mese, e che a sua volta le propose di andare a stare per le vacanze estive a Kano dalla sorella, la quale non aveva figli e di mestiere faceva l'insegnante. La richiedente asilo intraprese così il viaggio con un uomo, che avrebbe dovuto portarla a Kano ed invece la portò molto più lontano lasciandola poi per strada a seguito di una rapina. Da qui, attraverso l'intervento di diverse persone fu condotta fino in Libia secondo le dinamiche descritte in sede di intervista davanti alla Commissione Territoriale.

Sentita liberamente, davanti a questo Giudice ~~_____~~ ha dichiarato (anche grazie alla traduzione delle mediatrici Morace Valeria e Matafù Costanza portate dalla difesa):

“ADR: Da quando sono in Italia sto bene e mi sento ben voluta. Nel centro dove risiedo ci sono persone

piacevoli che si prendono cura di me.

ADR: Durante la mia giornata pulisco la mia abitazione, cucino e vado a scuola dove oltre ad imparare l'italiano, studio storia geografia ecc... Mi piace andare a scuola. I miei amici sono le persone che abitano con me. Sono solo ragazze.

ADR: Da quando sono arrivata in Italia non ho avuto contatti con persone, né italiane, né della mia nazionalità che mi abbiano fatto del male.

ADR: Mi sono dovuta allontanare dalla mia famiglia in Nigeria perché mio padre ha abusato di una donna e per vendetta avrebbero abusato pure di me. Mia madre quindi mi ha mandato da sua sorella a Benin City.

ADR: Sono arrivata a Benin City con l'autobus. Sono stata a casa di mia zia, che vive con il marito, non oltre un mese. Mia zia avendo timore di persecuzione sempre per via dello stupro fatto da mio padre, mi ha mandato da una sua amica sempre in Benin City.

ADR: Sono stata da questa signora più di un mese. La aiutavo a vendere beni a casa.

ADR: Io le avevo chiesto di andare a scuola e lei mi ha detto che se avessi raggiunto sua sorella a Kano, poi al ritorno mi avrebbe mandato a scuola.

ADR: L'amica di mia zia mi ha fatto salire su un bus, su cui c'erano altre persone, che però durante il tragitto si è fermato. Io ho chiesto se fossimo arrivati a Kano ma l'autista mi ha detto di no e che avrei dovuto cambiare mezzo di trasporto. Infatti è arrivato un altro uomo con una macchina e io e le altre persone siamo saliti su una macchina. Però l'autista durante il viaggio si è fermato, ha spento l'auto e ci ha detto che avremmo dovuto consegnare 500 nira per proseguire il viaggio per Kano. Io gli ho detto che avevo solo i miei vestiti addosso e che non avrei potuto pagare e lui ha tirato fuori una pistola per minacciarci. Una ragazza che era già sul bus con me ha pagato per me e per lei.

ADR: Ad un certo punto l'autista si è fermato intimando ai trasportati di scendere dalla macchina e lasciare tutto. Immediatamente sono arrivate delle moto per ognuno di noi e io sono salita su una di queste. Io non ho più visto le persone che viaggiavano con me. Ad un certo punto la moto si è fermata in un posto abbandonato, io ho chiesto se fossimo arrivati a Kano ma il motociclista mi ha detto che non sapeva dove fossimo. Lì c'erano altre persone, uomini e donne. Queste persone sono salite su un autobus, ma non hanno fatto salire me e mi hanno detto di aspettare l'autobus successivo.

ADR: Sono salita sull'autobus insieme ad altre persone. Mentre procedevamo abbiamo visto che l'autobus precedente aveva preso fuoco ma l'autista non si è fermato.

ADR: Ho chiesto all'autista dove ci trovassimo e lui ha detto in Niger. Alcune persone che viaggiavano con me sapevano che stessimo andando in Niger, e che saremmo arrivati ad Agades. Altri dicevano che ci trovavamo in Nigeria.

ADR: Il viaggio è durato tre giorni finché non siamo arrivati ad Agades. Qui non avevo né cibo né soldi. Ho incontrato un ragazzo del Camerun che ha comprato del cibo pure per me.

ADR: Ho chiesto di tornare indietro ma l'autista non me lo ha permesso. Io avevo paura e piangevo. Un uomo sul bus mi ha detto che eravamo in Niger e che mi avrebbe potuto aiutare solo con dell'acqua tenuto conto che avremmo attraversato il deserto.

ADR: E' arrivato un camioncino e ci siamo avviati verso il deserto. Eravamo circa 27, alcuni erano con me sul bus, altri sono saliti ad Agades. Il viaggio è durato altri tre giorni e l'acqua era finita e non avevo cibo. Nessuno mi ha maltrattata durante il viaggio.

ADR: Arrivati in Libia ci hanno lasciato in un ghetto. Alcuni sono stati prelevati da un bus, io e altri 7 siamo rimasti nel ghetto. Non sono riuscita in alcun modo a mettermi in contatto con la mia famiglia. Eravamo tutti spaventati.

ADR: Durante la notte, nel ghetto sono arrivati degli arabi che hanno violentato ragazze e ragazzi. Io ho assistito alla violenza e sono scappata via per timore di un loro ritorno. Nella fuga ho incontrato un ragazzo nigeriano che mi ha detto che quel ghetto era anche una prigione. Non mi ha potuto aiutare perché sposato, ma mi ha presentato un suo amico. In realtà si trattava di una donna e mi ha portato a casa sua.

ADR: A casa di questa donna c'erano altre ragazze. Lei mi ha detto di mettere dell'imbozzatura nei genitali perché sarebbero venuti degli uomini per dormire con me e fare del sesso. E io avrei dovuto dare i soldi alla donna. Io non volevo e sono scappata dalla casa. Ero spaventata perché mentre scappavo ho sentito degli spari.

ADR: Nella fuga ho incontrato un altro ragazzo Nigeriano che si è offerto di aiutarmi portandomi a casa sua. C'era solo lui a casa e ha cucinato per me. Durante la notte questo ragazzo mi ha detto che voleva avere dei rapporti con me ma mi sono rifiutata. Lui è andato via, poi però è tornato, si è tolto le scarpe ha iniziato a picchiarmi, mi ha ferito al braccio destro, mi ha minacciato con la pistola e io sono stata costretta ad avere rapporti perché mi ha violentata. Io piangevo.

ADR: L'ho implorato di lasciarmi andare ma lui non mi ha lasciato. Sono rimasta la due giorni. Lui

ha continuato ad abusare di me entrambe le notti. Poi mi ha liberato e mi ha messo su un auto lasciandomi in un posto dove sentivo il rumore dell'acqua e mi ha lasciato là mezza morta. Ero vicino al mare, sentivo gente urlare e scappare e ho capito che dovevo nascondermi. Ho visto dei

corpi di gente morta. Era notte e non riuscivo a rendermi bene conto. Ho visto questa gente che saliva su una barca e li ho seguiti e sono salita pure io. Prima di lasciarmi al porto, l'uomo che mi

ha violentata ha ricevuto una telefonata da qualcuno con cui parlava in arabo.

ADR: Ho visto morire persone sulla barca, pure delle donne. Io ho cercato di aiutarle tenendo i bambini. Non conoscevo nessuno. Abbiamo navigato per un po'. Poi, intorno, alle due siamo stati messi in salvo da navi arrivate in soccorso. Le navi ci hanno portato ad Augusta.

ADR: Da Augusta sono stata portata in un campo di prima accoglienza a Reggio Calabria. Qui mi hanno aiutato e mi hanno dato da mangiare. C'erano altre ragazze ma non so se abbiano vissuto durante il viaggio l'esperienza di violenza o stupro che ho vissuto io. A Reggio Calabria sono stata circa un mese. Poi man mano le persone si sono allontanate e pure io, temendo che andassero via per qualche motivo, le ho seguite. Siamo andate alla stazione dei treni, loro

hanno chiamato un uomo per farsi prendere ho chiesto di andare con loro ma non mi hanno fatto andare. Sono rimasta sola, ho incontrato un uomo nigeriano ho chiesto aiuto anche a lui ma non mi ha potuto aiutare. Ho dormito da sola alla stazione. L'indomani mattina ho incontrato un altro uomo di colore ho chiesto aiuto e lui mi ha portata con sé a Trapani.

ADR: Non ho chiesto aiuto alla polizia perché temevo che fosse come quella Nigeriana e Libica e avevo paura.

ADR: A Trapani ho incontrato un altro uomo Nigeriano a cui ho chiesto aiuto. Lui non poteva portarmi a casa sua perché aveva figli e moglie ma mi ha proposto di lavorare al suo bar e in cambio mi ha concesso di dormire là. E' stato gentile con me. Una sera la polizia ha bussato alla porta, mi ha trovato là e mi ha portato via in Questura dove mi hanno fotosegnalata e preso le impronte digitali e lì ho fatto al richiesta di Protezione Internazionale. Mi hanno lasciato dormire ancora da questo signore finché un giorno mi hanno presa per portarmi presso uno SPRAR a Trapani. Poi da là hanno predisposto il suo trasferimento in un posto più sicuro e in cui avrebbe potuto studiare e l'hanno spostata allo SPRAR [redacted].

ADR: Non sono stata contattata da nessuno ma in occasione di una telefonata con mia madre, lui mi ha detto che qualcuno l'aveva chiamata chiedendole se fosse mia madre e le ha chiesto dei soldi. Mi sono fatta dare il numero e ho visto che era un numero italiano.

La ricorrente dichiara ancora: Prima di partire dalla Nigeria, una sera mia madre mi ha chiesto di comprare dei medicinali, io sono uscita ma per strada mi sono sentita seguire da una macchina. Hanno spento i fari, erano in due, uno è sceso e ha abusato sessualmente di me, mi ha forzata, e ho perso i sensi. L'indomani mattina mi svegliata in ospedale. Ho raccontato tutto ai miei genitori e hanno fatto la denuncia alla polizia perché conoscevo chi mi aveva violentata, era un uomo della mia stessa comunità. Sono state fatte delle ricerche e quando da Messina ho sentito mia madre mi ha detto che l'uomo che era che mi aveva violentato in Nigeria era stato rintracciato in Italia. Da quando ho subito questo primo abuso soffro di attacchi di panico. Questo abuso è avvenuto prima che mio padre avesse abusato di quella ragazza. Non so se mio padre è stato arrestato per quello che ha fatto.

ADR: Ho paura a tornare in Nigeria perché la famiglia della ragazza stuprata è della setta Cultist e ho paura che mi possano uccidere. Loro uccidono anche senza motivo.

Orbene, ritiene questo Giudice, che la narrazione della ricorrente sia in gran parte attendibile, e che, pur in assenza di documentazione concreta, abbia fornito sempre risposte logiche e congruenti alle domande a chiarimento che le sono state rivolte. Non si condividono pertanto i dubbi della Commissione Territoriale in ordine al fatto che la stessa sia stata vittima di tratta.

Appare eloquente la documentazione offerta dalla difesa in particolare la relazione dell'assistente psico sociale dell'associazione Penelope (che sostiene persone vulnerabili) "pur ritenendo attendibile solo in parte la storia narrata e sospettando che la stessa ometta di raccontare fatti forse temendo per la sua incolumità o perché soggetta a pressioni esterne, ritiene vi siano comunque le condizioni per ritenere che [redacted] sia vittima di tratta, e che per tale motivo continuerà ad essere seguita in presa in carico territoriale dal progetto Nuvole rivolto alle vittime di tratta, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità a valere sui fondi del Bando 1/2016 - ex art. 18 D.Lgs. 286/98 gestito dall'Associazione Penelope". La relazione rappresenta il fatto che la ricorrente ha intrapreso un difficile percorso di rielaborazione del proprio vissuto sottoponendosi a vari colloqui.

Ebbene, la ricorrente ha riferito fatti coerenti e plausibili, fornendo una ricostruzione logica della vicenda e una versione sufficientemente chiara dell'accaduto, che trova precisi riscontri nel fenomeno della tratta di giovani donne destinate alla prostituzione, molto diffuso in Nigeria.

W

Il suo racconto è apparso a questo giudice preciso e circostanziato, privo di incongruenze e contraddizioni, ancorchè espressivo di una profonda sofferenza, solo superficialmente soffocata (la ragazza anche davanti a questo Giudice non è riuscita a non piangere) dalla determinata intenzione di raccontare la verità.

Nel racconto della ricorrente vi sono una serie di elementi tipici di questo tipo di reclutamento. In particolare corrispondono al modus operandi utilizzato dalle organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane le seguenti circostanze riferite dalla ricorrente: 1) primo contatto dell'organizzazione tramite una persona di cui la donna si fida, che, in questo caso, aveva preso accordi direttamente con la donna che ospitava la giovane; 2) uomini e donne che appaiono nel viaggio organizzato per condurre la ragazza in Libia 3) la presenza di gente che paga per lei il viaggio o le offre cibo e acqua senza alcun motivo apparente 4) presenza di una figura femminile chiamata "madame" che accetta di ospitare le ragazze per poi ricavare denaro dalle loro prestazioni sessuali; 5) abusi ripetuti da parte di persone che si sono offerte di aiutare.

Secondo la relazione dell'EASO - COI - Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali- datata ottobre 2015, "la maggior parte delle vittime di tratta viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo oppure dai villaggi vicini. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City.

I profili delle donne trafficate sono eterogenei e variano nel tempo. Sebbene sia impossibile tracciare un profilo specifico, le fonti consultate identificano alcuni tratti in comune.

Inizialmente, negli anni ottanta, le donne trafficate erano perlopiù donne sposate o separate che cercavano una fonte di entrate per sostenere la propria famiglia. I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni.

Le persone trafficate hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti. In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche."

Infine, si rileva come la ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda ed abbia presentato domanda di protezione internazionale poco dopo il suo sbarco in Italia. Ha cioè proposto istanza quanto prima.

Quanto alla forma di protezione da riconoscere nel caso di specie, vanno svolte le seguenti osservazioni.

L'UNHCR ha sviluppato delle linee guida di protezione internazionale per l'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta alle persone a rischio di tratta (disponibili su <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513c7834>).

Tali linee guida evidenziano come le vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e potrebbero pertanto avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

In particolare, possono essere considerati atti persecutori rilevanti ai fini della Convenzione, le azioni che coinvolgono gravi violazioni dei diritti umani, come una minaccia alla vita o alla libertà, come il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la

Ordinanza n. cronol. 3963/2018 del 23/02/2018
RG n. 4838/2017

prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche.

Oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta. I trafficanti potrebbero inoltre infliggere ritorsioni a membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest'ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta. (In questo senso si sottolinea quanto riferito dalla ricorrente a questo Giudice in ordine al fatto che la madre è stata contattata da qualcuno che prima si è accertato di parlare con la Madre di [redacted] e poi le ha chiesto dei soldi)

Parimenti può costituire persecuzione il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale, che è una forma di violenza legata al genere. Le donne e i minori vittime di tratta possono essere particolarmente suscettibili di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori dopo la loro fuga e/o al loro ritorno.

Le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.

Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale (Si vedano inoltre le Linee guida UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 30).

I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali.

Sulla scorta di tali premesse può ritenersi che, nel caso di specie, la richiedente abbia già subito atti persecutori, consistiti nel reclutamento ingannevole, nella minaccia al fine di costringerla alla prostituzione, attuata anche conducendola forzatamente in una casa di prostituzione in Libia, da cui è scappata e nei successivi stupri subiti da un soggetto che si era offerto di aiutarla ospitandola da lui. Dal che deve desumersi che elle che potrebbe subirne di ulteriori, concretandosi in ulteriori ritorsioni da parte dell'organizzazione di trafficanti nel caso di un suo rientro in patria.

Ella, inoltre, già in quanto donna, appartiene senz'altro ad un particolare gruppo sociale più vulnerabile rispetto ai predetti atti persecutori, ma tale vulnerabilità risulta ulteriormente accresciuta dal quadro normativo ed istituzionale nigeriano che pur prevedendo forme di tutela a favore delle vittime di tratta, si reputa che tali misure, vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non possono essere assicurate con certezza ed efficacia tali da scongiurare il rischio sopra rappresentato.

(vedasi EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015, crt.; Rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 - ottobre 2015).

Infine, non sono state neppure prospettate eventuali cause ostative alla concessione dello status di rifugiato, stabilite agli artt. 10 e 12 D. Lgs. n. 251/2001 così come modificati dal D.L. 21.02.2014 n. 18.

Alla ricorrente va, quindi, riconosciuto lo status di rifugiata, mentre non occorre, per il principio di assorbimento, esaminare le domande subordinate di protezione.

Tenuto conto tuttavia, dell'obiettivo difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento della domanda; che l'accoglimento della stessa si fonda essenzialmente su un giudizio di credibilità della ricorrente e che non può dirsi che la Commissione Territoriale abbia dato corso alla causa, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese di lite.

Ordinanza n. cronol. 3963/2018 del 23/02/2018
RG n. 4838/2017

P.Q.M.

Accoglie il ricorso presentato da ██████████ nata il 27.11.1995 a Irrua nell'Edo State (Nigeria), ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 150/2011 e dell'art. 35 D. Lgs. 28.01.2008 n. 25 avverso il provvedimento prot. EST TP 1506/16 emessa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani nella seduta del 16/06/2017 e notificata in data 12/07/2017 e riconosce lo status di Rifugiato

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali

Messina, li 23 febbraio 2018

IL GIUDICE
(dott.ssa Anita Siliotti)